



“Rifugiati: percorsi didattici”

Scheda 3.B Le leggi

Lo status degli stranieri in Italia è regolato innanzitutto dalle norme sui diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione Italiana. La nostra carta costituzionale quando tratta i diritti fondamentali si rivolge non solo ai cittadini della Repubblica ma a ‘tutti’ o comunque si esprime in modo impersonale.

Per quanto concerne i rifugiati entra poi nello specifico con l’articolo 10 dove viene sancito che *“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*

Il dettato costituzionale però non ha ancora trovato riscontro in modo unitario e non ha ancora portato ad una normativa nazionale organica.

Purtroppo la mancanza di una normativa unica riversa tutte le sue conseguenze sui richiedenti dello status di rifugiato ma anche su chi, dopo avere ottenuto il riconoscimento di tale status da parte delle commissioni territoriali, non riceve un aiuto sociale adeguato, garantito per legge.

L’Italia è inoltre firmataria della Convenzione di Ginevra (1951) e del Protocollo di New York (1967) che sono i principali strumenti di tutela dei rifugiati a livello internazionale.

La Convenzione di Ginevra stabilisce i requisiti che concedono lo status di rifugiato e definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati.

In sintesi, attraverso la Convenzione, si possono riconoscere quattro requisiti per l’ottenimento dello status di rifugiato:

- a) un rifugiato deve essere fuggito dal proprio paese, quindi deve averne varcato i confini;
- b) un rifugiato deve possedere il cosiddetto giustificato (o fondato) timore di persecuzione che lo chiami in causa direttamente e personalmente;
- c) la persecuzione, sia che sia stata subita o soltanto temuta, deve rientrare nelle categorie: persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione pubblica
- d) il rifugiato deve trovarsi nell’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d’origine.

Il Protocollo venne invece redatto e approvato per ottenere il superamento delle limitazioni, temporali e geografiche, al riconoscimento dello status di rifugiato, sancite nella Convenzione di Ginevra. Gli Stati firmatari concordarono che nuove categorie di rifugiati erano emerse dopo il 1951 e che queste rischiavano di essere escluse dal riconoscimento del diritto di tutela a causa del testo della Convenzione che lo riconosceva ai soli europei.

Qui di seguito si sintetizzano le leggi italiane concernenti il diritto di asilo

Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

L’articolo 10 fonda la possibilità di ottenere asilo in seguito alla violazione dei diritti democratici, riconosciuti dalla carta costituzionale, nel paese d’appartenenza.



“Rifugiati: percorsi didattici”

Legge ‘Martelli’ Legge 39/90 (1990)

La legge Martelli è il primo intervento specifico della legislazione italiana in materia di immigrazione. E' imperniata su due misure specifiche: abolizione della riserva geografica che limitava il riconoscimento dello status di rifugiato ai soli provenienti dall'Europa e previsione di una programmazione degli ingressi in Italia per motivi di lavoro degli extracomunitari. Vengono inoltre introdotte una serie di norme che favoriscono la regolarizzazione e l'inserimento sociale ed economico degli immigrati già presenti in Italia.

Legge ‘Turco-Napolitano’ Legge 40/98 (1998)

La legge Turco-Napolitano tentò di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale e come sistemazione organica dell'intera materia immigrazione dall'estero. In definitiva non apportò radicali modifiche alla Legge ‘Martelli’ ma attraverso essa venne istituzionalizzata, per la prima volta nella storia della Repubblica, una nuova figura: il Centro di Permanenza Temporanea e Accoglienza o CPTA, oggi Centri di Identificazione e Espulsione o CIE, per contenere tutti gli stranieri che “sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile”.

Un'altra novità della legge Turco-Napolitano è l'introduzione nell'ordinamento italiano del permesso di soggiorno per motivi umanitari che viene rilasciato quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario.

Legge ‘Bossi-Fini’ Legge 189/2002 (2002)

La legge Bossi-Fini, che ha trovato piena attuazione solo nel 2005, conduce a una notevole svolta in materia di diritto d'asilo. Istituisce le Commissioni Territoriali, aventi il compito di determinare lo status di rifugiato, e la protezione sussidiaria, per coloro che necessitano una protezione perché in fuga da guerre o violenze generalizzate.

Accanto ad una procedura di richiesta d'asilo semplificata introduce il trattenimento facoltativo e obbligatorio del richiedente presso i Centri di Permanenza Temporanea.

Le direttive comunitarie

L'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea è chiamata a uniformarsi alla legislazione europea tramite il recepimento delle direttive comunitarie. Lo strumento per attuare tali direttive è il decreto legislativo.

Negli ultimi anni le direttive più importanti provenienti dall'Europa sono state due: le cosiddette direttiva procedure e direttiva rimpatri.

La prima è già stata recepita dall'Italia nel 2008 con il decreto legislativo n° 25 e riguarda le norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello status di rifugiato con la previsione di una “procedura unica” (cioè valida per tutta l'UE) per l'esame delle domande di asilo.

La seconda, che dovrà essere recepita entro la fine del 2010, riguarda invece le norme comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo



“Rifugiati: percorsi didattici”

L'Italia dopo un lungo periodo di continuo ritardo sull'individuazione di normative in grado di governare il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati emana una direttiva specifica che stabilisce che all'arrivo alla frontiera, il minore che esprima la volontà di richiedere lo status di rifugiato venga accompagnato e affidato immediatamente alle strutture del Sistema di Protezione del Richiedente Asilo e Rifugiato (SPRAR) e non a una struttura qualsiasi, come per lungo tempo è avvenuto in Italia. Tutti i pubblici ufficiali e gli esercenti di pubblici servizi che vengono in contatto con minori stranieri non accompagnati, devono essere in grado di fornire loro tutte le informazioni sulla facoltà di richiedere il diritto d'asilo. Per compiere questo servizio ci si deve avvalere di mediatori culturali e di modalità adeguate all'età del minore.